

TITOLO XIV.

Della Tutela, e Tutori.

SE i Figliuoli in tenera età restano privi dei Genitori, si fa luogo alla tutela, la quale ha il fondamento, e l'origine dal dritto naturale. Quello, che essendo prima nato, ha coll'età acquistato l'esperienza, e cognizione delle cose, deve far uso di tale sua scienza a favore di chi è nato dopo di lui, e non ha sufficiente capacità a regolarsi. Che anzi la natura al più idoneo, e sapiente concede il regolamento, e la protezione dei deboli, ed inesperti. Ma chi sarà questo saggio, ed esperto, che alla tutela per dritto naturale potrà giustamente aspirare? L'amor proprio farà ad ognuno credere, esser egli quel saggio destinato a regolare gli altri. Però il giudizio del moribondo Padre, che destina al Figlio superstite un Tutore per naturale dritto, dovrà esser preferito; e mancando un tal Tutore, si farà luogo a quella, che destinerà il rappresentante della Società, il Sovrano cioè, ed in suo luogo il Giudice da lui proposto.

Saggiamente perciò gli antichi Romani il primo luogo diedero alla Tutela testamentaria, costituendo, che: *Paterfamiliam uti legasit super familiae, tutelave suæ rei ita jus esto* (1).

E' la Tutela una facoltà, potestà, e dritto sopra un Fanciullo concesso per la difesa di quello, che per l'età tenera non può difendersi, approvata, e garantita dalle Leggi civili (2). Co-

(1) Leg. I. Tavol. V. *de hereditate, & tutelis*.

(2) Leg. I. Dig. *de Tutelis*, l. 30. Dig. *de adm. Tut.* L. 157. Dig. *de Reg. Juris*, Perazio lib. I. Instit. Tit. 13.

me tale i Romani la paragonarono a qualunque altro pubblico impiego (1), di cui fossero capaci anche i Figliuoli di Famiglia (2), incapaci i Servi, e le Femmine, come quelle, alle quali non era lecito esercitar pubblici impieghi (3). Giustiniano però, che non si lasciò sfuggire occasione di favorire le Donne, decretò, che la Madre, e la Nonna, cessando la tutela testamentaria, fossero le Tutrici del Figlio, o Nipote, e che anzi a tutti gli altri Agnati fossero preferite (4): Con condizione però, che tanto la Madre, che la Nonna solennemente rinunzino alle seconde Nozze (5), ed obblighino se stesse, e loro beni per sicurezza del Figlio, o Nipote Pupillo (6).

La tutela è di tre specie, Testamentaria, legitima, e dativa (7).

La tutela *testamentaria* è quella del Padre ordinata o nel Testamento, o nel Codicillo, confermato però nel Testamento (8). La Le-

(1) Instit. Just. tit. *de excus. Tut.*

(2) Instit. Just. *qui testam. Tut. dare possunt.*

(3) Leg. ultima Dig. *hoc titulo.*

(4) Nov. 118 cap. 5.

(5) L. 2. L. 3. Cod. quando mul. Tut. off. Novell. 318. cap. 5.

(6) Nov. 94. Perezio Tit. Cod. quando Mulier. off. *tut. fungi pot.*, Sabell. §. *Matre n. 7.* Bartolo alla l. *si quis condit.* 11. n. 22. Dig. *de Test. Tut.*

(7) Einesio Instit. Civil. §. 109.

(8) L. 1., e 3. Dig. *de Testam. Tut.* La tutela Testamentaria era in uso appresso i Greci, ed appresso i Romani anche prima delle Leggi delle XII. Tavole. Giacchè si legge, che Anco Marzio Re di Roma destinò ai suoi Figliuoli il Tutore nella Persona di Tarquinio Prisco mediante il suo Testamento.

gittima è destinata dalle Leggi in mancanza della Testamentaria in persona di certe determinate persone. La Tutela *Dativa* è quella, che in mancanza delle due riferite si destina dal Magistrato.

La tutela testamentaria, se si riguarda il dritto civile Romano, è fondata sulla Patria potestà, e perciò può il solo Padre, o altro Ascendente, che abbia in sua potestà il Figlio, o Nipote, destinare a questi il Tutore (1). Perciò la Madre, e la Nonna, o altra persona estranea non possono destinare il Tutore, come neppure il Padre può nel testamento deputare il Tutore ad un figlio, che dal paterno potere sia emancipato (2).

Si dubitò, se poteva il Padre deputare al Figlio postumo il Tutore. Sembrava, che colui, che ancora non era nato, non potesse dirsi pupillo, e come dice il Giureconsulto Paolo (3) *Antequam nascatur, non potest dici in potestate morientis esse*; e però non reggesse la deputazione del Tutore. Inoltre i Giureconsulti opinavano con i Stoici, che il Feto non fosse Uomo, ma solamente dovesse riputarsi come una parte del Ventre Materno. Pur non ostante prevalse il sentimento di chi, disprezzate tutte le sottigliezze legali, considerò l'utile del Figlio postumo, al quale il Padre assegnasse il Tutore; e si stabilì valida la deputazione del Tutore fatta dal Padre al Figlio postumo. Ad oggetto però che si sostenesse tal deputazione di Tutore, si richiese, che

(1) L. 1. Dig. qui test. Tut. dari possunt.

(2) Eincio Inst. Civ. §. 202.

(3) nella L. ult. ff. de Collat.

il Figlio postumo nascendo, vivente il Padre, fosse stato alla di lui potestà soggetto; diversamente non si sosteneva la deputazione del Curatore. E ciò per il principio esposto, che secondo le Leggi Romane, la base della Tutela era la Patria potestà. E tale è l'odierna disposizione delle Leggi.

E sebbene sia principio di dritto, che nè il Padre possa destinare il Tutore ai Figliuoli emancipati, o naturali non legittimati, nè possa destinarlo ai figli legittimi, e naturali nei semplici Codicilli non confermati in Testamento, e sia anche incontrastabile, che la Madre, la Nonna, ed altra estranea persona non può al figlio, e Nipote deputare il Tutore; pur non ostante se dal Padre si deputa il Tutore al figlio naturale, o emancipato, o si deputa al Figlio legittimo, ed in sua potestà esistente in semplici Codicilli, oppure la Madre, Nonna, ed altra persona deputa il Tutore, in tali casi suole implorarsi l'autorità del Magistrato, il quale conferma un tal Tutore, e questa confermazione ne supplisce i difetti (1). Una tal giudiziale conferma talvolta è preceduta dall'inquisizione, ed esame serio del motivo, e ragione di tal deputazione, e delle qualità, e costume della persona deputata in Tutore, e tal'esame si fa specialmente, quando il Tutore si destina dalla Madre, o Persona estranea (2).

Non può il Padre destinare in Tutore al suo Figlio una Persona incerta, per esempio: *sia Tutore di mio figlio il primo, che nel dì primo di Maggio entrerà per la Porta Flaminia*: poichè

(1) §. ult. Instit. Just. de Tut.

(2) Byachersoechio observ. lib. 2. cap. 17.

le leggi, che danno la preferenza al Tutore testamentario, presumano, che tal Tutore sia pienamente conosciuto, e sperimentato dal Padre, che lo deputa, qual cognizione, ed esperienza non si verificherebbe in un Tutore di tal calibro (1). Si può però destinare il Tutore condizionatamente, e ad un certo tempo, v. g. per tre anni, oppure ad un certo tempo, v. g. da quì a tre anni (2).

Se il Padre o non ha fatto Testamento, o in esso non ha ai figliuoli deputato il Tutore, oppure il Tutore destinato è premorto al Testatore, o finalmente se al Tutore Testamentario è sopraggiunto un qualche civile, o naturale impedimento, mediante il quale resta impossibilitato ad esercitare la tutela, si fa luogo alla Tutela legittima, quella cioè dalle leggi civili destinata. Le leggi delle dodici Tavole chiamavano l'Agnato proximior a tal incombenza (3). Dopo gli Agnati chiamavano i Gentili, cioè quelli, che erano *ejusdem Gentis*, e portavano l'istesso Cognome, o Casato. Ma fin dai tempi di Cajo Giureconsulto, e di Ulpiano era andata in disuso questa distinzione di Agnati, e Gentili, e Giustiniano, attendendo alla sola proximiorità, abolì l'altra distinzione di Agnati, e di Cognati; e siccome l'eredità *ab intestato* fu concessa al più prossimo al Defunto, o fosse per agnazione, o per cognazione, così stabilì, che la tutela si deferisce al più prossimo Agnato, o Cognato (4); Che se più sono al Pupillo pros-

(1) L. 10. § 30. *Dig. qui tut.*

(2) *Inst. Just.* tit. 14.

(3) §. 2. *Instit. Just.* tit. 15. *Einacio Instit.* cit. §. 218.

(4) *Nov.* 118. §. 5.

simiori, cioè o per agnazione, o per cognazione uniti in egual grado, tutti questi volle che fossero Tutori del pupillo medesimo.

Parimente le leggi civili destinavano Tutore del Figlio pupillo il Padre, quando questi emancipava, e liberava quello dalla paterna autorità (1). Che se il Padre moriva, allora la Tutela legittima si devolveva al figlio maggiore (2). Come ancora se un Padrone manometteva, o sia liberava un Servo pupillo, di esso Servo era il medesimo Padrone Tutore legittimo (3).

Mancando anche il Tutore legittimo, cioè non essendovi alcuna persona, a cui le leggi concedano la Tutela, allora è peso del Magistrato di destinare al Pupillo un Tutore (4). Un tal Tutore si dice *Dativo*, ed anche *Attiliano* dalla Legge *Attilia* promulgata in Roma circa l'anno della di lei fondazione 557. (5) Anticamente una tal deputazione di Tutore si poteva decretare dal solo Pretore Urbano, il quale doveva interpellare il parere della maggior parte dei Tribuni della Plebe. In seguito Claudio Imperatore concesse tal dritto di deputare i Tutori ai Consoli: e Marco Antonino istituì i Pretori Tutelari (6). Giustiniano concesse tal facoltà ai Magistrati locali, i quali unitamente ai rispettivi Vescovi destinassero il Tutore. A giorni nostri ogni Magistrato Secola-

(1) *Instit. Just.* tit. 18.

(2) *Instit. Just.* tit. 17.

(3) *Inst. Just.* tit. 17.

(4) *Einacio Instit.* §. 239.

(5) Livio *Histor.* lib. 39. cap. 9.

(6) *Giul. Capit. vita Marci* cap. 10.

re, che ha civile giurisdizione, può destinare il Tutore (1). Che se questi in ciò è negligente, i Vescovi provvedono all'indennità de' pupilli, destinando il Tutore.

Questo sagra dovere d' invigilare all' indennità, e comodo de' pupilli, mediante l'opportuna deputazione de' Tutori, viene dalle leggi municipali di Roma raccomandata in particolar maniera ai Giudici Capitolini (2). Questi secondo le leggi sono obbligati deputare il Tutore, ed in rapporto alle persone

(1) *Einec. elem. Jur. sec. ord. Pand. p. 4. §. 316. Struv. com. Dig. al Tit. de Tut. & Cur. dat. Guad. Instit. lib. 1. Tit. 20. §. 13.*

(2) Stat. di Roma cap. 48. Quilibet Capitolinus Judex teneatur omnibus Tutores, & Curatores dare Juris forma servata. Possit tamen Judex, si super hoc aditus fuerit, aliquem Notarium ad Personas infirmas, & absentes ab Urbe, vel in aliquo alio necessitatis casu, & maxime ad Viduas volentes tutelam, seu curam Filiorum, vel Nepotum ex filio, vel filia, suscipere, aut auctorem ad lites deputare, destinare, & delegare: cujus Delegati Decreto, & auctoritate prædicta fieri possint, & facta prætextu defectus Jurisdictionis impugnari non possint. De qua infirmitate, vel absentia, seu alia necessaria causa sufficiat fieri fidem Judici per Sacramentum prædicta petentis: De petitione autem, Delegatione, & Juramento prædictis rogetur alius Notarius in solidum cum Notario delegando. Possit etiam Judex sive propter difficultatem inveniendi Tutorem, seu Curatorem, qui onus acceptet, vel quando Minor, seu Pupillus pauper esset, vel in parvis causis illi providere de persona Procuratoris specialiter ad causam, cum quo Judicium agitetur, & valeat.

inferme, o assenti da Roma, e specialmente alle Vedove, che desiderano assumere la Tutela de' figliuoli, oppure de' Nepoti, provata mediante il giuramento del supplicante l' infermità, l' assenza, o altra necessità, devono delegare a tal incombenza, o sia destinare uno de' Notari Capitolini, coll' autorità, e decreto del quale validamente si possa trattare, ed ultimare l' affare o giudiziale, o estragiudiziale, per il quale è stata implorata l' autorità del Giudice. E siccome sarebbe ridicolo, che il Notaro delegato facesse testimonianza della sua giurisdizione, così si prescrive, che un altro Notaro si roghi della petizione, giuramento, e delegazione, o deputazione unitamente col Notaro eletto Tutore. Se poi il pupillo è povero, oppure si tratta di causa tenue in questo caso s' ingiunge la deputazione di un Procuratore speciale alla causa medesima, coll' autorità del quale possa validamente consumarsi il giudizio.

Dispongono inoltre le medesime municipali Sanzioni (1), che chiunque voglia intentare giudizio di sorte alcuna contro un pupillo, debba unitamente al pupillo citare il Tutore, o Procuratore destinato alla lite, affinchè il giudizio sia valido. Se poi il pupillo non avesse il Tutore, allora il Giudice Capitolino dovrà estragiudizialmente esaminare due, o tre testimoni, i quali conoscano il pupillo, ed abbiano avuta cognizione del di lui Padre defonto, e

Tom. I.

H

(1) Stat. di Roma cap. 49. Vedi Fensonio Comm. al detto capo e Luca Peto *de Jud. formula Capitolini Fori* lib. 1. cap. 7.

da tal esame rendersi informato dei Cognati, Affini, Parenti, ed Amici vicini, i quali siano in grado di assumere la difesa del pupillo medesimo. Avute tali notizie farà citare due di quelli nominati dai testimoni unitamente a quello, presso del quale il pupillo dimora, ad *scipendam Infantis, seu Pupilli defensionem, alias videndum ipsis Pupillis de Tutore, & Curatore ad Litem provideri* (1).

Se i citati non compariranno, sarà in libertà del Giudice di rilasciare una *Cravatoria* contro i medesimi a petizione dell' Attore oppure depurare a quella tal lire uno degli stessi citati, ed anche altra persona non citata la quale, quando non abbia una legittima scusa, dovrà assumere la tutela del pupillo.

Se poi i citati compariscono in Giudizio, e nominano i parenti più stretti del pupillo, allora il Giudice è obbligato costringere anche con pene pecuniarie costoro ad assumere la difesa, purchè parimenti non allegino una legittima scusa, che da tal incarico gli esenti.

Essendo la Tutela una Carica, ed impiego pubblico, di essa non è capace una persona, che per qualche difetto, o di anima, o di corpo, oppure per impedimento civile non può esercitare gli affari pubblici, e perciò a tempi degli antichi Romani i Servi, che non avevano uno stato civile, non poteano esercitare la Tutela, che se taluno desiderava un Servo per Tutore, dovea in primo luogo procurargli la libertà; quale libertà si presumeva dal Testatore preventivamente concessa al Servo, che a-

vea in suo potere , e che nel Testamento destinava Tutore del suo figliuolo (1).

I Soldati militando non possono esercitar la tutela o siano essi stati deputati Tutore in Testamento , oppure dalle leggi gli venga concessa la tutela , oppure siano stati destinati dal Magistrato (2) : poichè essi venendo dal Sovrano alimentati , debbono soltanto essere applicati alla difesa della Patria (3).

Agli Ecclesiastici parimente è interdetta , o proibita la Tutela (4) ; dovendo esse servire a Dio , e predicarne la Religione , è assai mostruoso , che s' intrighino negli affari secolari (5). Fin dai primi tempi della Chiesa si vede ad essi proibita la Tutela ; e Cura (6). Giustiniano esentò da tal incarico i Vescovi ed i Monaci (7). Se però si trattasse di Orfani , ed altre persone miserabili , allora i Canonici stessi permettono , che gli Ecclesiastici per semplici motivi di pietà è carità , e quando non ne avvenga scandolo , ne assumino il peso della Tutela , e Cura , come ancora se si tratta di

H 2

(1) Instit. Just. tit. 14.

(2) *Leg. militia Cod. qui dare Tutores , vel Curatores possunt .*

(3) Nov. 116. cap. 1.

(4) Vedi Carlo de Grasy *de effectibus Clericatus eff. 16. num. 16. ,* Grazian. disc. forens. cap. 57. num. 32. ; Rot. Rom. decis. 116. num. 18. part. 4. tom. 2. rec.

(5) S. Paolo Epist. 2. ad Timot.

(6) Concil. Cartaginese 1. tit. 8. , Concil. di Calcedonia *actione 15. can. 3.*

(7) Nov. 123. cap. 5. *Anth. de Sanctis Episcopis §. Deo autem amabiles .*

Tutela legittima, o sia di persona congiunta, sino al quarto grado (1). Acciò però l' Ecclesiastico possa assumere una Tutela, si richiede il consenso del legittimo Ecclesiastico Superiore, e che non vi sia altra persona idonea ad esercitar la Tutela. A' giorni nostri si suole spedire il Breve Apostolico, mediante il quale restano i Cardinali, i Vescovi, Prelati, ed altri Ecclesiastici abilitati ad esercitare la Tutela, e la Cura (2).

Tanto i Soldati, che i Monaci, ed altri Ecclesiastici, se vengono nominati Tutori in Testamento, oppure essendo congiunti al Pupillo, vengano dalle leggi invitati alla legittima tutela, oppure sono alla medesima destinati dal Giudice, possono adurre la necessaria Scusa, ed eccezione, di essere eglino Soldati, o Ecclesiastici, e perciò non essere tenuti ad assumere la Tutela (3). Una tale scusa, ed eccezione gli esimerà non solo dall' assumere la Tutela, ma ancora la Cura.

E' però da notarsi, che vi sono alcune Scuse, le quali sono *necessarie*, vale a dire, che, sebbene non si adducono, proibiscono l' assumere la Tutela, come appunto sono i Soldati militanti, e gli Ecclesiastici, i quali, anche volendo, non possono esser Tutori, e Curatori, purchè però non abbiano il breve Papale, e vi concorrino i Requisiti esposti di sopra.

(1) Card. de Luca de Tut. disc. 3., e nella Somma de Tut. num. 29., de Grass. lib. cit. eff. 16. n. 22.

(2) Pirro Corrado in Praxi disp. Apost. lib. 5. cap. 4. n. 10., e segg., Card. de Luca de Feudis disc. 18. num. 3.

(3) Vedi il titol. de excus.: Tut. & Cur.

Come ancora dicesi avere la necessaria scusa, ed esenzione dalla Tutela un Pazzo, un Mentecatto, un Sordo, un Cieco; giacchè questi non essendo abili a governar se stessi, nè tampoco lo sono a dirigere gli altri (1). Lo stesso dicasi dei Minori (2), di colui, che ha litigio con il Pupillo o sopra tutti i suoi beni, o la maggior parte dei medesimi (3), e di quello, che è o creditore, o debitore del Pupillo (4).

Altre scuse poi diconsi *volontarie*, perchè quello, che le allega, se vuole, se ne può astenere, ed assumere la Tutela, ma non volendo gravarsi di tal peso, allega la sua scusa innanzi al Giudice, per qual' allegazione erano a' tempi antichi destinati, e prefissi cinquanta giorni continui (5), se abitavano cento miglia lontano dal luogo, nel quale era stato destinato Tutore. Oggigiorno, non essendovi Giudici, che abbiano Territorj sì grandi, si attende lo stile del luogo, che generalmente prefige un congruo termine dal dì della scienza della deputazione in Tutore.

Una delle scuse volontarie è il numero dei figliuoli. La Legge Papia Poppea emanata

H 3

(1) L. 1., e 3. Dig. de Tut., L. 22. Cod. *Qui morbo se excus.*

(2) Inst. Just. tit. 25.

(3) Inst. Just. tit. 25. §. 4.

(4) Nov. 72. cap. 1.

(5) Einccio antiq. Rom. tit. *de excusat. Tut. & Cur.* I giorni altri erano *utili*, altri *continui*. Utili erano quelli, nelli quali erano aperti i Tribunali, e si facevano i Giudizj; i *continui* erano i naturali, o feriaty, o non feriaty, come naturalmente correvano.

l'anno di Roma 762., decretò, che chi avea in Roma tre figliuoli legittimi, potesse essere esente dalla Tutela: Tal privilegio si godeva ancora dall' Italiano, che avesse quattro figliuoli, e dal Provinciale, oltre l' Alpi Suddito di Roma, che ne avesse cinque (1).

L' istesso privilegio godono coloro, che amministrano le rendite fiscali, o patrimoniali del Sovrano, i Tributi, e Gabelle (2), quelli, che per affari della Repubblica sono assenti dalla Patria (3); e quest' esenzione gli giova anche un anno dopo il ritorno in Città.

Come ancora i Magistrati, che hanno la potestà armata, cioè che possono astringere e comandare, che il delinquente sia condotto in Carcere, hanno la volontaria scusa per esimersi dalla tutela (4). L' Edile, che non avea tal potestà, benchè fosse una dignità ragguardevole, non godeva tale privilegio. Ai Senatori Romani però fu concesso (5). Finalmente tutti i pubblici Professori di Scienze, ad Arti liberali, Medici, Filosofi, Giureconsulti, Oratori, ed altri sono scusati, ed esenti dalla Tutela (6).

Per l' impotenza è scusato chi ha tre altre Tutele, quando queste non siano così tenui, che non esigano gran fatica, nel qual caso non scusano. Che se una sola tutela in-

(1) Einez. Inst. Civil. lib. 1. tit. 25.

(2) Leg. 10. Cod. de excus. Leg. ultim. Cod. qui dare Tutores possunt.

(3) Instit. Just. tit. 25.

(4) §. 3. Inst. Just. tit. 25.

(5) Leg. 15. §. 3. Dig. de excus. Tut. & Cur.

(6) Leg. 6. Cod. de Profess. , & Med.

volve ispezioni, e brighe grandi, meritamente dà un giusto motivo ad esimersi dal peso di altra tutela (1). Similmente un Uomo povero, che, per alimentar se stesso, è costretto alle giornaliere fatiche, può giustamente scusarsi dall' assumere una tutela (2). Come ancora la malattia scusa l' infermo da tal peso (3), l' imperizia, ed ignoranza (4), e l' età settuagenaria (5).

Finalmente si scusano giustamente dalla Tutela coloro, che hanno avuto gravi, e capitali inimicizie col Padre defonto del Pupillo, di cui gli si vuole appoggiare la tutela (6). Riflettasi però, che se colui, che può allegare una di queste *volontarie* eccezioni, o siano scuse, ha promesso al Padre di accettare, ed esercitare la tutela, non può fare uso della scusa, ed esenzione medesima, ma deve onninamente esercitare la tutela secondo le sue promesse (7).

Se niuna legge osta al Tutore, ed egli non allega eccezione alcuna, ma assume la tutela del Pupillo, acquista subito l' autorità primieramente sopra la persona del Puppillo (8), e secondariamente sopra i di lui beni,

H 4

(1) §. 5. Inst. Just. tit. 25.

(2) §. 6. Inst. Just. tit. 25.

(3) §. 7. Inst. Just. tit. 25.

(4) §. 8. citat. tit. Inst.

(5) Leg. 5. Dig. de Jur. imm. §. 15.

(6) §. 9. ed 11. Inst. Just. tit. 25.

(7) Leg. 15. §. qui Patri 1. Dig. de excus. Tut.

(8) E' perciò obbligato il Tutore educare il Pupillo secondo la sua nascita, e condizione, erudirlo nelle scienze, prestargli il vitto, vestito, ed abitazione,

talchè il Pupillo niente può agire senza il consenso, e presenza del Tutore.

Riguardo al Pupillo gli Antichi soleano distinguere il Pupillo infante, vale a dire di così tenera età, che appena parlasse, dal pupillo maggiore dall'infanzia. Se il pupillo era infante, allora il Tutore agiva tutti gli affari da se solo, senza che fosse necessaria la presenza del medesimo (1). Se poi era maggior dell'infanzia, allora il pupillo potea agire, ma coll'attuale autorità del Tutore (2).

L'autorità del Tutore, secondo i principj dell'antica Romana Giurisprudenza, si definisce: *Un atto legittimo, mediante il quale il Tutore solennemente approva quei negozi, ed affari che si fanno dal Pupillo, e per i quali potrebbe la condizione di esso Pupillo deteriorare* (3). Giacchè il Tutore veniva con le solite scrupolosità dei nostri antichi interrogato, se approvava l'Atto, che si faceva dal Pupillo; v. g. dovendo il Pupillo accettare un'Eredità, dopo avere anche egli pronunziato certe determinate parole, s'interrogava il Tutore: *auctor ne esset, ut Pupillus hæreditatem adiret, cerneretque?* ed affermando, ed approvando il Tutore, si rendea valida l'adizione dell'Eredità fatta dal Pupillo. Si può dunque l'autorità del Tutore definire in modo più adattato all'odierna Giurisprudenza, e dirsi: *Una*

ed altro a proporzione delle rendite pupillari, e secondo il grado del Pupillo medesimo.

(1) Leg. 1. §. 3. Dig. de adm. Tut.

(2) Leg. 3. Cod. de acquir. posses., Eincio Inst. Civ. §. 240.

(3) Eincio Instit. Lib. 1. tit. 21. §. 249.

facoltà, e potere comunicata al Tutore dal paterno testamento, o dalle leggi, o dal Giudice, diretta alla difesa del Pupillo, ed alla retta amministrazione delle di lui sostanze: Considerandosi dai Romani l' autorità del Tutore come un atto legittimo, ne inferivano, che dovesse usarsi, ed interporli contemporaneamente all' affare medesimo, che si agisce dal Tutore presente, e perciò l' autorità del medesimo interposta dopo, o mediante lettera, o condizionatamente punto non giovasse (1); con i quali principj generalmente si vive oggidì.

Questa autorità del Tutore è necessaria in tutte le alienazioni, che si fanno dal Pupillo, v. g. Donazioni, Promesse, Remissioni di debiti, o di dritti, tradizioni, Distratti, e simili, poichè per questi tali contratti la condizione del medesimo si fa, o si può fare deteriora (2).

Ma secondo lo Statuto di Roma al capo 113. nell' alienazioni degli stabili, o dritti, v. g. Dritti Padronali, Luoghi di monte spettanti al Pupillo non basta l' autorità del Tutore o testamentario, o legittimo, o dativo, ma acciò tale alienazione sia valida, si richiede il Decreto del Giudice, l' intervento di due più prossimi congiunti al pupillo, ed in mancanza di questi congiunti, l' intervento di altro legittimo Curatore; inoltre richiedesi, che la causa di tal alienazione sia in iscritto esposta al Giudice, e dal medesimo ben ponderata: quali cose tutte intervenendo, l' alie-

(1) *Instit. Just. tit. 21.*

(2) *Leg. 9. Dig. de auct. Tut.*

nazione sarà valida, diversamente è dichiarata nulla, ed invalida (1).

Benedetto XIV. Pontefice nella sua Costituzione; *Romana Curia Præstantia*: comanda, che delle alienazioni del pupillo se ne stipoli Istromento, nel quale si esprima letteralmente, e con chiarezza la causa, o cause, per cui detta alienazione si fa. Secondariamente vuole, che in esso Istromento si esprima con quali documenti, e scritture pubbliche, o private si verifichi, e provi l'esposta causà, e riguardo alle scritture private comanda, che queste si alleghino, ed uniscano all'Istromento medesimo. In terzo luogo vuole, che il Giudice, avanti del quale si fa il contratto, abbia esaminato attentamente le carte concernenti l'affare, che si enunciano, o s'inferiscono nell'Istromento medesimo, e che giuri di avere esaminate, e ponderate con tutta serietà, ed attenzione le carte medesime. Che se o il Notaro negligente ha tralasciato d'inserire nell'Istromento le carte private, che in esso Istro-

(1) Stat. Urbis cap. 113. Si aliquam alienationem honorum immobilium, seu jurium Pupillorum, seu Minorum per eos cum auctoritate Tutorum, vel Curatorum fieri contingat, fiat cum Judicis Decreto, & interventu duorum conjunctorum proximiorum, quorum non intersit, juramento approbantium non esse in præjudicium ipsorum Pupillorum, seu Minorum, & illis deficientibus, alterius legitimi Curatoris ad hunc effectum specialiter deputandi, causa in scriptis ipsi Judici expressa, insinuata, ac plene cognita, & ita facta valeat, & teneat, dummodo constat, eam cessisse in evidentem utilitatem ipsorum Pupillorum, seu Minorum, alioquin nulla, & invalida censeatur.

mento si enunciano, oppure il Giudice ha tralasciato di esprimere la certa, e special causa del contratto, oppure di enunciare le scritture, che verificano, e provano la detta causa, e finalmente ha tralasciato d'interporre il proprio giuramento sopra la ricognizione delle carte inserite, la detta Costituzione (1) condanna isato detto Giudice, che il Notaro alla rifazione de' danni, che dà un contratto di tal sorte ne avverranno al pupillo, e tal condanna devono subire solidalmente coll'altro contraente.

Quanto abbiamo esposto circa le alienazioni, ed altri atti, per i quali rendesi deteriore la condizione del pupillo, intendere devesi anche dell'adizione di un'Eredità. Benchè questa sia opulenta, non ostante non può adirsi, ed accettarsi dal Pupillo senza le prescritte Solennità, per la ragione, che l'adizione di un'eredità obbliga il Pupillo ai Creditori del defonto, ed ai Legatarj (2).

Se però il contratto apporta evidente utilità al pupillo, e ne rende migliore la condizione, allora non è necessaria l'autorità del Tutore (3). Puole dunque il pupillo senza l'autorità del Tutore accettare una donazione semplice, oppure la condonazione di un debito, e simili (4).

(1) §. 53. Constit. Bened. XIV. *Romana Curia praestantia die 21. Decemb. 1744. §. 50. e segg.*

(2) *Leg. 9. §. 3. Dig. de auct. Tut.*

(3) E' assioma notissimo: *meliozem facere conditionem pupillo licet etiam sine Tutoris auctoritate, deteriozem non aliter, quam auctore Tutore leg. 9. Dig. de auct. Tut., leg. 28. Dig. de pactis, Eincio Instit. lib. 1. §. 251.*

(4) *Leg. 9. Dig. de auct. Tut.*

Se il contratto è dichiarato nullo, ed invalido, ed il pupillo ritiene qualche cosa da esso contratto proveniente, ovvero per cagione di esso contratto è divenuto più ricco, ogni ragion vuole, che restituisca, quanto ritiene a causa di esso contratto, oppure l'equivalente di quella tal sostanza, e facoltà, che l'ha reso più facoltoso.

Finalmente l'autorità del Tutore è inefficace, ed inapplicabile negli affari, e negozj, che si fanno fra il Pupillo, ed il Tutore medesimo. Che anzi il Tutore non può acquistare le robe del pupillo; seppure la compra non si fa pubblicamente, e colle debite solennità (1). Se mai nasce lite fra il Tutore, ed il Pupillo, si deputa il Curatore alla lite (2).

E siccome il Tutore amministra l'altrui sostanze, cioè quelle del Pupillo, così le antiche leggi Romane ordinarono, che il Tutore desse una sicurezza, con esibire altra Persona, che accedesse al di lui obbligo di conservare le sostanze del Pupillo. Chiamossi questa *Satisfactio*, *sicurezza*, e *cauzione*, mediante l'esibizione di un Fidejussore, o sia Sicurezza (3). Da tal esibizione di sicurezza erano esenti i soli Tutori Testamentarij; ma i legittimi, ed i dativi erano obbligati ad esibirla (4). Si eccettuavano però i Tutori dati dai Magistrati maggiori, previa l'inquisizione, o sia esame (5), ed i Padroni, che, liberando i Servi, ne assumevano

(1) *Leg. 6. Cod. de contr. empt.*

(2) *§. 3. Instit. tit. 21.*

(3) *Instit. Just. tit. 24. de Satisfactione Tut., & Cur.*

(4) *Leg. 2. §. 5. Cod. de cur. fur.*

(5) *Leg. 13. §. ult. Dig. de Tut.*

la Tutela. Quelli, che facevano la sicurtà, erano obbligati ai danni, che avesse il Tutore arrecati al Pupillo, e che non potea risarcire (1).

A giorni nostri non è molto in uso l'esibizione della sicurtà da farsi dal Tutore. In alcuni Luoghi però si esige la sicurtà, ed obbligazione di altra persona, in altri si ommette, e basta la tacita ipoteca dei beni stabili del Tutore, a garantire il Pupillo (2).

Si esige però l'Inventario da farsi dal Tutore di tutti i beni del pupillo, dei quali egli assume l'amministrazione (3), e la promessa con giuramento, che egli sarà per fare tutte quelle cose, che saranno utili al Pupillo. Prima di fare un tal' Inventario che si chiama *tutelare* il Tutore non assume la tutela, ed assumendola, può esser rimosso come sospetto (4).

Nè della semplice cauzione, o sicurtà si contentarono i Romani, ma, come dice *Ulpiano*, siccome è più utile al Pupillo avere le sostanze sue sicure, di quello sia la promessa del Fidejussore, le medesime sue sostanze saranno sicure (5); così vollero, che quando un Tutore o dolosamente, o negligeramente amministrava le sostanze pupillari, fosse dalla tutela rimosso anche con infamia (6). Tutti aveva-

(1) *Einccio Instit. lib. tit. 24. §. 284.*

(2) Il medesimo al §. 286.

(3) *Auth. quod nunc generale est Cod. de Cur. furiosi, vel prodigi, Card. de Luca Summa Tutorum num. 28.*

(4) *Leg. 3. Dig. de admin. , & pericul. Tutorum.*

(5) Nella *L. 5. ff. de susp. tutor. : ibi: Expedit Pupillo rem suam salvam fore, quam tabulas cautionis habere rem salvam fore.*

(6) §. 5. *Instit. Just. tit. 26. lib. 1.*

no dritto di accusar pubblicamente un Tutore sospetto: e l' effetto dell' accusa era, che appena essa era intentata, s' inibiva all' accusato Tutore di più ingerirsi nell' amministrazione delle rendite del Pupillo.

A giorni nostri sono assai rare queste accuse; giacchè oltre l' ipoteca, ed obbligazione di tutti i beni dei Tutori a favore del Pupillo, ed oltre l' obbligo dell' Inventario, e della nota, o sia libro, in cui si descrivano giornalmente le spese ed introiti (1), hanno le leggi medesime saputo ritrovare altri rimedj meno clamorosi e più utili cioè la deputazione di un' Aggiunto, ed altri provisioni, che sarebbe ben luogo il riferire. Inoltre appena terminata, o sospesa la Tutela per qualche cagione, si fa luogo ad un esatto, rendimento di conti, ed alla condanna del Tutore nel caso, che si trovi debitore (2).

La tutela ha il suo fine, e termine, subito che il Pupillo arriva all' età pubere, che, dopo lunghi contrasti fra i Proculejani, ed i Cassiani, Giustiniano stabilì, che nel Maschio fosse l' età di anni quattordici, e di dodici nella Femmina (3).

(1) Card. de Luca summa de Tut. num. 6. e segg.

(2) Einesio *Instit.* lib. 1. tit. 26. §. 309., sostiene, che i Tutori possono ogni anno esser obbligati ad un rendimento di conti. E benchè Guadagni nella nota 1. al §. V. del tit. 22. lib. 1. delle sue istituzioni affermi, che in vigore de' Statuti di Firenze una tal teorica è posta in pratica nella Toscana, non ostante sembra disapprovare l' obbligo, che si vuole addossare al Tutore di rendere conto ogni anno della sua amministrazione: Perezio la disapprova apertamente nelle sue Istituzioni lib. 1. tit. 20.

(3) *Leg. fin. Cod. quando Tut. esse definit.*

Termina la tutela per la morte del Tutore, o del Pupillo. Morto l' uno non può difender l' altro, e questi morto non ha più bisogno dell' assistenza del vivo (1). A giorni nostri la tutela termina, se il Pupillo viene arrogato da qualche persona, giacchè l' Arrogante, acquistando sopra di esso l' autorità paterna, resta inutile il Tutore (2). Anticamente terminava anche per la deminuzione del capo (3) massima, e media tanto del Pupillo, che del Tutore.

La tutela termina per la rimozione del Tutore sospetto, e nei Tutori testamentarj cessa la tutela, se si verifica la condizione, da cui essa dipendeva, e venendo il giorno, sino al quale essa doveva durare a tenore del Testamento (4).

In rapporto alla Madre finisce la Tutela de' figli, subito che passa alle seconde Nozze. Sono in ciò così severe le Leggi, che sebbene il primo Marito nel suo testamento avesse dichiarato, che la Donna, benchè passasse al secondo talamo, non dovesse essere rimossa dalla tutela; ciò non ostante essa dovrà essere allontanata, (5) subito che si congiunge in matrimonio con altro Uomo.

Terminata la tutela, oppure durante la medesima suole talvolta disputarsi, se il Tutore possa pretendere la mercede, o sia salario per

(1) §. 3. *Instit. tit. 22. lib. 1.*

(2) §. 1. e 4. *Instit. Just. tit. 22. lib. 1.*

(3) Vedi quanto abbiamo detto di sopra al Tit. XIII.

(4) *Einacio Instit. lib. 1. tit. 22. §. 261. 262.*

(5) *Nov. 94. c. 2., Guadagni Inst. lib. 1. tit. 14.*

§. XI., Card. de Luca *Summa de Tut. n. 26.*

le fatiche tollerate nel penoso incarico tutelare. Se si riguardano gli assiomi dei nostri antichi, la tutela è un incarico pubblico, nobile, e gratuito, che ognuno perciò deve esercitare senza mercede, quale si oppone all' indole, e natura della tutela. Ma a giorni presenti si discorre diversamente, ed i Giudici sogliono per giusti motivi costituire ai Tutori un congruo salario a proporzione delle sostanze pupillari, e dell' azienda. Ed in primo luogo si costituisce il Salario al Tutore, quando è povero e deve con le fatiche procacciarsi il sostentamento. *Secondo* quando la Tutela esigesse brighe tali, che il Tutore fosse costretto di abbandonare i proprij affari, per attendere a quelli del pupillo. *Terzo* quando il Tutore, per incombere agli affari della tutela, dovesse intraprendere dei viaggi; giacchè questi, oltre l' incomodo esigono grandi spese. *Quarto* quando la tutela fosse di un qualche Principe, e Personaggio grande, giacchè in questo caso il Giudice potrà al Tutore costituire un congruo onorario. *Quinto* finalmente quando vi fosse nel Luogo la consuetudine inveterata di costituirsi al Tutore il Salario, qual consuetudine esiste nelle Spagne, nella Francia, nella Provincia d' Istria in Italia, ed altri luoghi (1). In Roma però non è una tal consuetudine (2). Ma non perciò, verificandosi una dell' altre cause esposte, non si dovrà al Tutore costituire il salario, o per altri giusti motivi, che sono rilasciati all' arbitrio, e prudenza del Giudice (3).

(1) Vedi la questione 87. del Zacchia nell' egregio tratto de *Salario*.

(2) Card. de Luca Summa de Tut. num. 28.

(3) La citata questione Zacchia num. 6. e segg.

TITOLO XV.

129

Della Cura, e Curatori.

DOpo aver Giustiniano parlato della Tutela, si fa strada a discorrere della Cura. Questa fu così detta a *Curandis* l' altrui sostanze (1). Essa restringesi soltanto all' amministrazione de' Beni di quello, che alla Cura è soggetto, nè si estende sulla persona, se non in rapporto de' Beni medesimi. Perciò il Curatore, a differenza del Tutore, si deputa primieramente ai Beni, e per conseguenza soltanto, e come si dice nel Foro, *secondariamente alla Persona*. La cura si definisce: *La facoltà di amministrare i Beni, e l' azienda di coloro, che non possono ciò da se stessi eseguire* (2).

Ai tempi dell' antica Romana Repubblica si deputava il Curatore al Furioso, ed al Prodigio solamente: *Si furiosus, aut Prodigus existat, ast ei Custos, nec escit, Adgnatorum, Gentiliumque in eo, pecuniave ejus potestas esto*. Così era registrato nelle Leggi delle dodici Tavole (3). Ad altri non si soleva deputare il Curatore, giacchè stimavasi cosa disonorante per una Persona ingenua di mente sana, e di morigerati costumi la proibizione dell' amministrazione delle proprie sostanze.

Secondo tali principj i Giovanetti Romani, compiti che aveano gli anni quattordici, divenivano assoluti Padroni delle proprie facoltà. L'

Tom. I.

I

(1) L. 16. Dig. de Excus.

(2) Eincio lib. I. Tit. 23. Instit. §. 266.

(3) Tav. V. de hæred. & Tutelis.

inesperienza, la buona fede, e la vivacità propria de' Giovani facilmente li faceva inciampare nelle insidie di coloro, che nati prima accattavano la propria sussistenza, e fortuna dall'inganno, e dalla frode. M. Letorio Pretore fu il primo, che pensasse rimediare a tale disordine, rimuovendo la falsa idea di disonore, che dalla deputazione del Curatore si credeva derivare. Perciò in vigor di una Legge emanata nell'anno di Roma 497. stabilì, che si deputasse il Curatore a quei Giovani minori degli anni venticinque, che spontaneamente chiedessero un tal Curatore, previo però l'esame del motivo di tale richiesta (1). E' verisimile, che ne' tempi di questo Pretore, non essendo i costumi de' Romani degenerati, i Giovanetti tutti spontaneamente chiedessero il Curatore, acciò liberi dall'azienda delle domestiche cose, che erano incapaci di amministrare, potessero attendere o alla milizia, o alle arti liberali.

Ma i costumi de' Romani in appresso si cangiarono notabilmente. Salustio (2) in poche, ma significanti parole delineò la depravazione de' costumi della Romana Gioventù ai tempi di Catilina. Il disordine, e il mal costume si resero più sensibili, quando, cangiato il governo di Roma, e quasi annientato lo Spirito repubblicano, si perdettero quelle forti idee di valore, e di probità, che avevano resa Roma così celebre. A' tempi degli Imperatori i Romani altro non desideravano che pane, e spettacoli. I vizi della Gioventù era-

(1) Guadagni Instit. civ. lib. I. Tit. 23. §. 3.

(2) De Bello Catilinario.

no divenuti eccessivi. L'ozio è la funesta sorgente di ogni vizio.

Marco Antonino Imperatore, a cui la Posterità diede il nome di Filosofo, derogando in parte alla Legge Letoria, ordinò, che a tutti i Giovani minori di anni venticinque senza alcuna inquisizione, ed esame si deputasse il Curatore. Salvò l'onore de' Giovani, dando loro la facoltà di chiedere il Curatore; ma a tale richiesta erano quasi forzati, poichè la Tutela non cessava, se non costituito il Curatore, onde molto interessar dovea li Giovani di soggettarsi alla Cura, per liberarsi dalla più gravosa soggezione del Tutore (1).

Ai nostri tempi i Tutori deputati dal Padre in testamento, oppure destinati dalle Leggi, o dai Giudici, finita l'età impubere de' Giovanetti, sogliono continuare nell'amministrazione de' beni, come Curatori sino all'età maggior de' medesimi Giovanetti. Anzi promiscuamente chiamansi Tutori, o Curatori, e poca differenza si scorge nella loro autorità.

Acciò il Curatore assuma l'Amministrazione de' beni del Minore, richiedesi il Decreto del Giudice, il quale nella deputazione

I 2

(1) Einesio Instit. Civ. lib. I. Tit. 23. §. 271. e segg. Non sono mancati Critici di quest'opinione. Per tacere gli altri, l'erudito Sig. Abbate Fèa nella sua opera, *Vindictia, & observationis Juris*: al capo VI. sostiene, che onninamente l'autorità del Tutore terminava all'arrivare, che faceva il Pupillo alla pubertà, e che Marco Antonino altro di nuovo non fece, che esimere i Giovani dall'allegare cagioni della richiesta del Curatore.

del Curatore dativo è necessario. Riguardo poi al Curatore Testamentario conviene attendere la volontà del Testatore, e la consuetudine, in vigore della quale, se il Curatore senza alcun Decreto di Giudice può amministrare i Beni del Minore; questa consuetudine dovrà osservarsi (1).

La Cura, ed i Curatori altri sono *Legittimi*, altri *Dativi*. Legittimi sono quelli, che le Leggi destinano al Furioso, ed al Prodigio; Dativi quelli, che dai Magistrati, e dai Giudici si deputano ai Minori, e ad altri, che per qualche difetto o di animo, o di Corpo non possono attendere alle cose loro (2). E di tal specie sono i Curatori, che i Giudici Capitolini deputano ai Minori, dovendosi contro i medesimi intentare un qualche Giudizio, come diffusamente dispone il Capitolo 49. del Romano Statuto. Non si dà Cura Testamentaria, poichè il Padre può bene dare il Tutore al Figlio in Testamento, ma non il Curatore. Se però nel testamento deputa il Curatore, acciò tal deputazione sia valida, deve essere confermata dal Giudice (3). Avvertasi, che la Deputazione del Curatore fatta dal Padre oltre l'età minore, v. g. sino all'età di anni quaranta, si reputa per non scritta, e risolvesi in Consiglio, che può dispregzarsi, e non ostante tal deputazione di Curatore, il Figlio, giunto all'età maggiore, ha tutto il dritto di assumere l'amministrazione dell'Eredità (4).

(1) Grat. discept. forens cap. 28. num. 32.

(2) Leg. 63. §. 3. Dig. ad S. C. Trebell.

(3) §. I. Instit. Just. tit. 23. lib. I.

(4) Paolo de Castro Cons. 131., Grat. disc. 488. num. 1. e segg.

Se pure una tal deputazione non fosse fatta a favore di una terza persona, v. g. il Padre avesse istituita una Primogenitura, e comandato un Moltiplico, e simili, poichè in questo caso si sosterebbe la deputazione del Curatore oltre l'età maggiore del Figlio (1).

Si assomiglia la Cura alla Tutela in molte cose, e primieramente nell'obbligo di fare l'Inventario prima d'ingerirsi nell'amministrazione dei Beni del Giovine (2). Che se il Curatore ommetterà tale Inventario, può essere rimosso come sospetto, come ancora se vi sono altri giusti motivi, onde dubitarsi della di lui fedeltà, come abbiamo detto praticarsi riguardo al Tutore (3). Il Curatore deve prestare il giuramento di fare tutte le cose utili a favore del Minore; ed anticamente dava la sicurtà: Ai giorni d'oggi i suoi Beni sono ipotecati tacitamente a favore del Minore medesimo (4). E siccome contro i Tutori vi è l'azione diretta, acciò rendano un esatto conto dell'amministrazione, così contro i Curatori vi è l'azione utile per il medesimo effetto (5).

I 3

(1) Vedi il Card. de Luca disc. 14. de Tutor.

(2) Leg. ult. §. *Et siquidem s. vers. & inventario* Cod. de Cur. fur., e Nov. 94. in fine.

(3) *Instit. Just. lib. I. Tit. de suspectis Tut., & Cur.*

(4) L. 20. Cod. de adm. tut., *Ant. Fabri Jurisp. Papin. tit. 12. princ. 3. illat. 11.*

(5) Le azioni sono un mezzo legittimo di ottenere in Giudizio ciò, che si deve. Quando sono espresse in qualche Legge, esse chiamansi *dirette*; quando sono introdotte interpretativamente o per identità, o maggioranza di ragioni, diconsi *azioni utili*.

L' istessi motivi, che esentano, e scusano una persona dall' assumere la Tutela, li medesimi giovano a non incaricarsi di una Cura, e riguardo alle scuse, egualmente le Leggi dispongono nella Tutela, e nella Cura (1).

Il Minore non può agire, e concludere affare alcuno, senza il consenso del Curatore, Lo Statuto di Roma assomiglia il Minore al Pupillo, e comanda, che nelle alienazioni, ed altri contratti del Minore intervengano due Parenti più prossimi, e s' interponga il Decreto del Giudice, come appunto abbiamo di sopra esposto riguardo al Pupillo (2). E Benedetto XIV. volle, che i Contratti del Minore soggiacessero all' istesse formalità, e solennità prescritte in quelle dei Pupilli (3).

Inoltre per l' istesse cause, e ragioni, per le quali un Tutore può pretendere, e conseguire il Salario, e mercedè, per le medesime lo potrà pretendere il Curatore (4).

La Cura termina morto il Minore, o giunto all' età maggiore, che, secondo il dritto Giustiniano, è di anni 25., ma secondo lo Statuto in Roma è di anni venti compiti (5).

La Cura del Furioso termina cessato il furore (6); del Prodigio subito che darà certi segni di frugalità, e retto giudizio, e che il Giudice revochi l' inibizione posta ai Beni del

(1) *Instit. Just.* lib. I. tit. 25.

(2) *Statut. Urbis* cap. 113.

(3) Come nella lodata Costituz. *Romana Curia Præstantia* §. 50. e segg.

(4) Zacchia de Salario quest. 87.

(5) *Cap.* 47. lib. 1.

(6) *Leg.* I. *Dig. de Cur. fur.*

medesimo , e dichiarati di poter egli trattare gli affari , e gli ristituisca la facoltà di far Contratti (1).

Nè ai soli minori si dà il Curatore , o ai Furiosi , e Prodighi , ma anche ai Muti (2) , Sordi , e a chi patisce d' Epilessia , volgarmente mal caduco (3).

Si dà anche il Curatore ad un' Eredità giacente (4). Chiamasi Eredità giacente quella , che ancora non è acquistata da alcuno erede o testamentario , o legittimo , v. g. se l' Erede è nominato condizionatamente : *sia Erede , quando Cajo sarà Console : o tornerà la Nave dall' America ;* finchè la condizione non si verifica , l' Eredità dicesi giacente ; ed acciò essa possa convenirsi in Giudizio per debiti del defonto , o di altri motivi , ed anche perchè non dilapidino i di lei Beni , si deputa alla medesima un Curatore (5).

Il Curatore del *Ventre* *pregnante* è quello , che si costituisce al Feto , ed alla Donna , che n' è gravida , acciò colle rendite dell' Eredità somministri il decente mantenimento alla medesima Femmina (6).

La Cura dell' Eredità giacente cessa subito , che esiste l' Erede , e del *Ventre* *pregnante* , allorchè nasce il bambino , purchè diversamente non disponga il Testatore , la di cui volon-

(1) Leg. Muto 6. Dig. de Tutelis .

(2) D. leg. 6. §. Surdo .

(3) *Instit. Juris Civ.* del Guadagni l. I. tit. 23. §. 25.

(4) L. 5. *Cessatum* 20. Dig. *ut in poss. leg.*

(5) *Donnell. comm. lib. 3. Cap. 23. §. Bonis.*

(6) L. *Ventri* 20. Dig. *de Tut., & Cur.*

tà , quando non sia contro le Leggi , dovrà sempre osservarsi .

Finalmente si dà il Curatore ai Beni di un Debitore , che sia presente , e che abbia fallito senza frode (1). I Creditori possono anche senza interpellare l' autorità del Giudice , o privatamente congregati destinare un Curatore ai Beni del Decotto , qual Curatore ne amministri le Rendite , e vada soddisfacendo li di lui debiti. Possono anche i Creditori medesimi interpellare il Giudice per l' effetto sudetto , il quale , secondo i desiderj della maggior parte di Loro , deputi il Curatore. Tal cura cessa , subito che i Creditori sono soddisfatti , e secondo i patti convenuti nella Deputazione .

Fine del primo Libro §

(1) Stracca *de decottoribus* part. 2. num. 10. §. in *secunda* .